GLI STORICI

Rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici di pubblici esercizi storici, che abbiano acquistato fama e rinomanza storica.

POSSONO ADERIRE:

- **Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, cioccolaterie, confetterie**
- **Che abbiano conservato attrezzature e/o ambienti e/o arredi originali, a testimonianza delle origini del locale**
- **Che abbiano un autonomo sostentamento economico, generato dall'attività svolta di pubblico esercizio e/o pasticceria, confetteria, cioccolateria, gelateria.**
- **Che rappresentino lo "Stile all'italiana" esaltando il made in Italy, e permettano a coloro che li frequentino di vivere la cultura del luogo**
- **Che esercitino l'attività da almeno 70 anni anche in sedi diverse**
- **Che abbiano al proprio interno cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri**
- **Che esaltino la qualità dei prodotti, mantendone l'integrità e trasformandoli**

Per aderire inviare a **glistorici@fipe.it** una lettera su carta intestata dell'azienda, contente la richiesta di ammissione formale, l'indicazione dei requisiti richiesti, una breve storia del locale e le relative foto e l'indicazione del rappresentante in seno a "Gli storici".

FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

COMUNICATO STAMPA

FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI
FIPE
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

NASCE "GLI STORICI", IL SINDACATO DEI LOCALI CHE HANNO SEGNATO UN'EPOCA. I FONDATORI: "SERVONO TUTELE SPECIALI"

Roma, 30 giugno 2021 – Da Roma a Milano, da Genova a Trieste, da Napoli a Palermo. Sono poco meno di 200 i pubblici esercizi, bar, ristoranti gelaterie e pasticcerie, che hanno le carte in regola per definirsi locali storici. Luoghi eccezionali, tanto dal punto di vista architettonico quanto da quello culturale, dai quali sono transitate, tra Settecento e inizi Novecento, le personalità che hanno disegnato l'Italia per come la conosciamo. Non solo, alcuni di **questi locali sono veri e propri monumenti che hanno contribuito a creare lo stile di vita italiano.**

Attività preziose per lo sviluppo di un'offerta di qualità che, tuttavia, negli ultimi anni non sono stati sufficientemente tutelati e valorizzati. Per questo, un primo gruppo, composto da 9 imprese legate a **Fipe-Confcommercio**, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, che entro i prossimi mesi mira a rappresentare tutto il territorio moltiplicando la base associativa, ha deciso di costituire il primo sindacato nazionale dei locali storici. Una associazione, presentata ufficialmente a Roma, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione del presidente di Fipe, **Lino Enrico Stoppani**, e del **Ministero dello Sviluppo Economico**, cui potranno aderire i titolari di tutti i bar e ristoranti in attività da oltre 70 anni, che abbiano conservato ed esposto al loro interno cimeli, documenti e testimonianze dell'epoca.

"L'associazione Gli Storici – spiega il presidente **Alessandro Cavo**, titolare della **Pasticceria e Liquoreria Marescotti (1780)** di Genova – *sarà prima di tutto un sindacato attivo nel promuovere politiche di valorizzazione e sostegno a questo tipo di attività. I locali storici, infatti, rappresentano un patrimonio collettivo ma non sono mai stati trattati come tali dagli ultimi governi. Senza politiche mirate e tutele speciali, nel giro di pochi anni i centri storici saranno destinati a lasciare spazio solamente ai brand internazionali a scapito dei locali storici. Se non invertiamo questo trend, non solo perderemo professionalità, posti di lavoro e Pil, ma perderemo un pezzetto della nostra memoria collettiva".*

"Inutile nascondersi – gli fa eco **Marco Valenza**, proprietario dei caffè **Paszkowsky (1903)** e **Gilli (1733)** di Firenze – *a differenza di ogni altro bar o ristorante, noi abbiamo costi di manutenzione, ordinaria e straordinaria 10 volte superiori. Basti pensare che per imbiancare una parete, dobbiamo chiedere il nulla osta alla Soprintendenza, ed effettuare stratigrafie a nostre spese prima di poter procedere con i lavori. A questo si aggiunge la concorrenza delle grandi aziende che non siamo in grado di contrastare e con la loro presenza massiccia nei centri storici, fanno lievitare i costi degli affitti che, per noi, diventano insostenibili".*

Problemi comuni, che possono essere risolti solo se affrontati in maniera coordinata, attraverso un'azione sindacale nei confronti del governo. **L'obiettivo è quello di rappresentare e tutelare il comparto dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Turismo nonché di istituire un tavolo di confronto** presso le istituzioni, ma le richieste prioritarie sono già chiare. La creazione di un fondo rotativo che consenta agli imprenditori di acquistare gli immobili, evitando di rimanere ostaggio di dinamiche di mercato che vedono lievitare i canoni di locazione.

La possibilità di introdurre un credito di imposta per ammortizzare gli oneri degli interventi ordinari e straordinari di manutenzione di locali che sono un patrimonio pubblico. E, infine, la pianificazione di una campagna di promozione dei pubblici esercizi storici all'estero, con conseguente tutela dei marchi.

Andrea Pascale – andrea.pascale@mediatyche.it – 393 8138965
Tommaso Tafi – tommaso.tafi@mediatyche.it - 3407990565

STATUTO

Associazione Caffè e Ristoranti Storici d'Italia

Denominata anche "Gli Storici"

ART. 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

L'**"Associazione Caffè e Ristoranti Storici d'Italia"** denominata anche ***"Gli Storici"***, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei titolari (sia persone fisiche che giuridiche) di pubblici esercizi storici, che abbiano acquistato fama e rinomanza storica.

L'Associazione è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede in Roma, Piazza Giuseppe Gioachino Belli n.2, presso la "Federazione Italiana Pubblici Esercizi" (in sigla "FIPE"), che ne assicura i servizi di segreteria.

L'Associazione, comunque mantenendo la propria autonomia organizzativa e amministrativa nello svolgimento dell'attività nel settore di propria competenza, potrà aderire alla "Federazione Italiana Pubblici Esercizi".

L'Associazione potrà avvalersi dell'assistenza di FIPE per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi degli associati.

ART. 2

FINALITA'

Lo scopo dell'Associazione è quello di assumere sul piano nazionale e territoriale la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere la valorizzazione e la tutela degli antichi locali adibiti a bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

L'Associazione si propone quale obiettivo iniziale e fondativo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi datoriali morali, organizzativi ed economici delle aziende associate, anche mediante la negoziazione e la sottoscrizione di accordi sindacali, la promozione di ogni iniziativa utile allo sviluppo organizzativo, la formazione professionale e la crescita personale del personale e dei collaboratori delle aziende associate.

Si propone altresì di assumere a livello nazionale e territoriale la legittima rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei medesimi soggetti presso tutte le istituzioni e presso gli attori sociali di interesse.

L' Associazione, nell'interesse degli associati ed in coordinamento con FIPE si impegna a:

a) promuovere il valore turistico delle imprese associate, anche attraverso il dialogo con le istituzioni nazionali e locali;
b) favorire le relazioni tra i Soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c) designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia ammessa;

d) promuovere e favorire servizi ed attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
e) promuovere iniziative promo pubblicitarie ed editoriali finalizzate al proselitismo associativo ed alla informazione dei clienti;
f) favorire l'aggregazione delle imprese storiche.

ART. 3
ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche titolari di imprese che:

1. esercitino, l'attività di pubblico esercizio da almeno 70 anni. Il presente requisito risulta soddisfatto anche qualora l'attività di pubblico esercizio abbia avuto sedi diverse;
2. abbiano conservato attrezzature e/o ambienti e/o arredi originali, nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza vigenti, a testimonianza delle origini del locale. La storicità degli arredi può essere, inoltre, certificata anche da un decreto di vincolo del Ministero dei Beni Culturali;
3. abbiano al proprio interno cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri che attestino che abbiano almeno 70 anni;
4. abbiano un autonomo sostentamento economico, generato dall'attività svolta che deve essere quella del pubblico esercizio e/o pasticceria, confetteria, cioccolateria, gelateria;
5. esaltino la qualità dei prodotti, mantendone l'integrità e trasformandoli;
6. rappresentino il cd "Stile all'italiana" esaltando il made in Italy, e permettano a coloro che li frequentino di vivere la cultura del luogo.

Esistono due categorie di Associati, gli Associati Ordinari e gli Associati Fondatori:
- gli Associati Fondatori, che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o hanno aderito all'Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione godono del diritto di voto secondo il regolamento stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo nonché godono di particolari privilegi come meglio indicati nel Regolamento interno;
- gli Associati Ordinari, che hanno aderito dopo il decorso dei 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'Associazione, godono del diritto di voto secondo il regolamento.

ART. 4
AMMISSIONE

L'adesione alla Associazione è libera e volontaria.

L'ammissione degli associati avviene su domanda sottoscritta dal richiedente (nel caso di ditta individuale dal titolare, e nel caso di società e/o ente dal legale rappresentante), con dichiarazione di accettare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione esistenti al momento della richiesta.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato di Ammissione, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena determinazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e l'idoneità generale del richiedente, nonché l'assenza di motivi ostativi. La competenza a deliberare sulle domande di ammissione degli associati che aderiscono all'Associazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione (Associati Fondatori) spetta in via concorrente anche al Consiglio Direttivo.

L'ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti dell'Associazione e dello statuto FIPE-Confcommercio. Essa

comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

L'adesione delle associazioni provinciali e delle imprese di rilevanza nazionale è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché eventuali contributi deliberati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle assemblee né usufruire delle attività dell'Associazione inoltre non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali ovvero rappresentare l'Associazione in enti e commissioni.

ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE

Ogni associato può esercitare il diritto di recesso dandone formale comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza dell'annualità di riferimento per il versamento della quota associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde:

a) per morte in caso di persone fisiche;
b) per recesso, esercitato secondo i modi e nei termini di cui al precedente comma;
c) per la contemporanea appartenenza ad altre associazioni sindacali concorrenziali;
d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito:
   - alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a termini del precedente articolo 4;
   - a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati da FIPE o dai competenti organi dell'Associazione;
   - a grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto;
   - al mancato pagamento delle quote associative annuali e/o dei contributi eventualmente deliberati.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate in materia di esclusione debbono essere comunicate agli associati interessati con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

ART. 6
SANZIONI

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione delle norme statutarie sono:

a) la censura scritta;
b) la sospensione;
c) l'esclusione.

Il socio sospeso non può esercitare il diritto di voto.

ART. 7
DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Associazione nazionale di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Associazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella a carattere generale territorialmente competente e viceversa.

ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Comitato di Ammissione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e ogni altro organo non previsto al comma precedente è da considerarsi un organo eventuale.

ART. 9
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite e hanno la durata di cinque anni.

I componenti del Comitato di Ammissione e del Consiglio Direttivo, oltre che il Presidente, vengono eletti a scrutinio segreto.

Coloro che siano stati eletti quali componenti degli organi dell'Associazione non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza.

Non può assumere cariche elettive o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie, non sia in regola con il pagamento delle quote associative relativi all'esercizio precedente.

ART. 10
INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Le cariche elettive sono incompatibili con altre cariche sociali in associazioni, Federazioni, Confederazioni aventi gli stessi fini istituzionali di FIPE.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dall'Associazione.

ART. 11
ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione, ed è costituita da tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, di votare e di essere eletti alle cariche associative tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative e con le norme statutarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altri associati.

Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

I criteri di attribuzione dei voti sono stabiliti dall'Assemblea con apposito regolamento.

ART. 12
ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) elegge ogni quinquennio il Presidente;
b) elegge ogni quinquennio i componenti del Consiglio Direttivo;
c) elegge, su proposta del Direttivo, la personalità di rilievo per il settore dei pubblici esercizi all'interno della Comitato di Ammissione;
d) approva il regolamento interno;
e) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale anche con riferimento alle relazioni sindacali;
f) decide in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta di FIPE;
g) approva il bilancio sociale preventivo e consuntivo;
h) approva protocolli o codici di comportamento proposti dal Consiglio Direttivo;
i) determina l'ammontare di eventuali contributi associativi;
j) delibera sul ricorso degli associati per l'esclusione dall'Associazione adottata dal Consiglio Direttivo;
k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

a) le modifiche del presente statuto;
b) lo scioglimento dell'Associazione;
c) la nomina dei liquidatori determinandone i poteri e le modalità di liquidazione;
d) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 13
ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche a mezzo di videoconferenza purché sia garantita l'attiva partecipazione di tutti gli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, il numero dei voti assembleari attribuito ad ogni associato, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

In sede ordinaria l'Assemblea viene convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata (PEC) o in via telematica da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In sede straordinaria l'Assemblea può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o di tanti associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) dei voti dell'Assemblea. In tal caso essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dagli associati portatori del prescritto numero di voti, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o in via telematica o con PEC o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Presidente di FIPE.

L'Assemblea di volta in volta nomina nel proprio seno il Presidente della riunione, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

La partecipazione del Notaio è necessaria per la verbalizzazione delle deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da tanti associati che dispongano di almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti.

ART. 14
ASSEMBLEA - VALIDITA'

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei voti degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti degli associati presenti, salvo che per modifiche dello statuto e per la delibera di scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, salvo le deliberazioni delle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti e le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli associati.

Le deliberazioni in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di unanimità si può deliberare con voto palese.

Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

ART. 15
COMITATO DI AMMISSIONE

Il Comitato di Ammissione, è l'organo competente a valutare ed esaminare le domande di ammissione di nuovi associati, nonché a deliberarne l'ammissione.

Il Comitato di Ammissione è composto da tre membri: il Presidente dell'Associazione o un suo delegato, che lo presiede, il Presidente FIPE ed una personalità di rilievo per il settore dei pubblici esercizi, eletta ogni quinquennio dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Ammissione, nell'espletare le sue funzioni, può essere coadiuvato da un delegato del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Comitato di Ammissione si riunisce, anche in video conferenza o tramite consultazione online, su convocazione del Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni. L'avviso di convocazione deve contenere tutta la documentazione idonea a valutare l'ammissione dei nuovi associati.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la delibera del Comitato di Ammissione sarà notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Contro la delibera del Comitato di Ammissione è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri ove nominato, il quale decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, membro di diritto, oltre che da un numero variabile da 2 (due) a 6 (sei) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati. In seno al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, viene nominato tra i consiglieri il Vice Presidente dell'Associazione.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo solo gli associati persone fisiche, titolari dell'impresa associata, soci o procuratori di società di persone, o le persone fisiche che rivestano la carica di amministratore o di direttore generale o di direttore operativo o di socio nelle società di capitali associate.

In caso di vacanza di membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti, in mancanza, il Consiglio stesso procederà alla cooptazione tra gli associati.

I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore o di direttore generale o di direttore operativo nelle società di capitali associate costituisce causa di decadenza della carica di consigliere dell'Associazione.

Il Consiglio è convocato, per iscritto, dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti, il Direttore Generale di FIPE o il Presidente FIPE.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica e siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Il Consiglio potrà essere tenuto anche a mezzo di videoconferenza purché sia garantita l'attiva partecipazione di tutti gli interventi.

Le votazioni del Consiglio sono di regola palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure due dei consiglieri e salvo che riguardino persone.

I consiglieri che risultano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, in numero non superiore a 3. I cooptati divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.

ART. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi di politica sindacale deliberati dall'Assemblea:

a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
b) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
c) determina l'importo delle quote associative annuali e le modalità di versamento;
d) redige e modifica, protocolli e codici di comportamento che si intendono emanare per presentarli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
e) delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, per l'accettazione di donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
f) propone all'assemblea la nomina del membro del Comitato di Ammissione;
g) applica le sanzioni per le violazioni statutarie;
h) coadiuva FIPE nei compiti di cui agli articoli 11 e 12 dello statuto federale;
i) nomina la commissione per le trattative delle relazioni sindacali;
J) nomina comitati tecnici o commissioni;
K) delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea entro sei mesi;
l) determina il compenso dei Revisori dei Conti, ove nominati, e gli eventuali rimborsi spese del Presidente;
m) approva e modifica il Regolamento interno dell'Associazione.

ART. 18
PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per cinque anni. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini associativi;
b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti;
d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
e) può assumere decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;
f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
g) redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all'Assemblea.

La carica è gratuita, ma il Consiglio Direttivo potrà stabilire preventivamente, se del caso, un rimborso spese.

Propone al Consiglio Direttivo la cooptazione di persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, in numero non superiore a 3. I cooptati divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.

ART. 19
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Associazione, è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea, può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

Qualora nominato, in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Legali.
Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

ART. 20
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo eventuale dell'Associazione, ed è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

Qualora nominati, in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione ad associato e l'esclusione dall'Associazione ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli associati che venga deferita dal Presidente.

L'Assemblea può deliberare di avvalersi del Collegio dei Probiviri della "Federazione Italiana Pubblici Esercizi" (in sigla "FIPE").

ART. 21
PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote versate annualmente dagli associati e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell'Associazione;
b) dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo;
c) da proventi vari nonché da ogni altra entrata attribuita all'Associazione dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.

Il patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.

ART. 22
ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCI

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.
Al termine dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio che segue.

I bilanci con le relazioni del Presidente e dei Revisori dei Conti (qualora nominati),devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea per l'approvazione e posti a disposizione dei Soci aventi diritto di voto.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto FIPE, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.